



Servizio Ingegneria e Manutenzioni
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456377 fax 0522 456515 email:
servizi.ingegneria@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
segnalazioni: servizidimanutenzione@municipio.re.it tel. 0522 456008 fax 0522 456009

**“AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA
TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE DIVERSE SEDI
COMUNALI PERIODO 2020- 2022”**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Reggio Emilia, 10.11.2019.

Definizioni

Ai fini del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto si intendono:

- o per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia;
- o per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia;
- o per **Appaltatore** l'operatore economico affidatario dell'appalto;
- o per **Appalto** il contratto di appalto;
- o per **RUP** il Responsabile Unico del Procedimento;
- o per **Codice** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
- o per **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n.145;
- o per **Regolamento**, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione - come meglio specificato negli articoli seguenti - degli impianti elevatori (ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, montacarichi, montavivande, montalibri) al servizio degli stabili comunali dislocati sul territorio del Comune di Reggio Emilia al fine di garantire la massima efficienza ed affidabilità in un contesto di sicurezza e di rispondenza alle normative vigenti anche con carattere di urgenza. La localizzazione degli impianti elevatori, le caratteristiche e il loro numero sono dettagliati nell'elenco allegato al presente capitolato speciale d'appalto .

Il Servizio di Manutenzione oggetto dell'appalto avrà una durata di tre anni dalla data del verbale di consegna. Sarà facoltà dell'amministrazione procedere al rinnovo contrattuale per un periodo di anni 3.

Nel caso vengano installati, da parte del Committente, nuovi impianti elevatori, è facoltà della stessa assegnare o meno alla Ditta Manutentrice la manutenzione di tali nuovi macchinari, secondo la procedura riportata nel successivo articolo 1.6. "Nuovi impianti".

Tutti gli Interventi/Servizi concernenti la manutenzione (ordinaria e programmata), nonché la reperibilità e pronta disponibilità sono oggetto del presente appalto e saranno considerati inclusi nel canone di manutenzione così come tutti quegli interventi

necessari per mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti elevatori al servizio delle strutture.

L'elenco degli impianti soggetti alle manutenzioni potrà essere aggiornato, in qualsiasi momento, e la Ditta appaltatrice dovrà collaborare nell'aggiornamento di tale elenco, segnalando ogni volta la presenza di eventuali ulteriori impianti installati nelle sedi di proprietà dell'Amministrazione Comunale ma non inseriti nell'elenco. La Ditta non potrà esimersi dall'eseguire quanto ordinato dalla Stazione Appaltante. La Ditta per prestazioni richieste che rientrano nell'appalto non potrà richiedere alcun compenso. In caso di inadempienze, o danni causati per incompetenza nell'esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante farà eseguire il Servizio di manutenzione ad altra Ditta, rivalendosi sull'Appaltatore.

peculiarità da segnalare:

La Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado di operare su impianti di marche diverse e non potrà apportare varianti tecniche agli impianti senza l'approvazione della Stazione Appaltante;

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per espletare perfettamente il Servizio di Manutenzione, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato e/o dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché dall'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del Servizio di Manutenzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria il ritiro di tutti i rifiuti eventualmente prodotti e alla consegna della relativa bolla di smaltimento in discarica autorizzata.

1.2. Ammontare dell'Appalto e requisiti di partecipazione.

L'importo complessivo del Servizio di Manutenzione dell'appalto triennale ammonta a Euro 111.960,00 (diconsi Euro centoundicimilanovecentosessanta/00), oltre a eventuale rinnovo di anni 3 (TRE) e così per complessivi € 223.920,00 (duecentoventitremilanovecentoventi/00).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del Codice, l'incidenza percentuale del costo della manodopera sul totale del Servizio in appalto é del 45%

Codice CPV: **50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori**

codice CUI : **S00145920351201900032**

a) Requisiti di ordine generale:

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;

b) Requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il concorrente è iscritto per l'attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione;
2. essere in possesso dell'abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lett. f) dell'art. 1 del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. nonché dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.M. e di tutti i titoli abilitativi necessari per le attività oggetto del presente affidamento;
3. essere qualificati nella categoria OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori - classifica I o superiore.

c) Requisiti di capacità economica-finanziaria

1. fatturato annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi manutenzione di impianti elevatori) non inferiore a € 74.000,00 (sessantaquattromila/00) I.V.A. esclusa, realizzato in ciascuno degli ultimi tre anni 2016-2017-2018.

1.3. Modalità di affidamento e di stipula del contratto

La procedura di gara affidata mediante il criterio del minor prezzo determinato sulla base del ribasso percentuale formulato sull'elenco prezzi, trattandosi di prestazioni ripetitive, standardizzate ed ad elevata ripetitività, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice, con applicazione delle prescrizioni dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del codice in materia di offerte anormalmente basse.

Il contratto del Servizio di Manutenzione è stipulato a misura.

Il canone annuo sarà calcolato sul numero di elevatori, applicando a ogni tipologia di impianto il prezzo offerto in sede di gara al netto del ribasso.

L'importo del canone annuo potrà essere implementato o diminuito del 20% in base alla dismissione di vecchi impianti o all'installazione di nuovi impianti. L'impresa definitivamente aggiudicataria del servizio deve disporre:

- la costituzione delle garanzie indicate nell'art. 2.7
- il possesso di conto corrente bancario dedicato a pagamenti provenienti da pubbliche amministrazioni in ottemperanza dell'art. 3 della Legge 136/2010.

1.4. Condizioni generali per l'esecuzione del servizio.

La Ditta Manutentrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza a norma di Legge

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.

La Ditta Manutentrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, la Ditta Manutentrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

La Ditta Manutentrice si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.

Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Committente.

La Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con i Tecnici dell'Ufficio Tecnico del Committente allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza.

La Ditta Manutentrice deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre la Ditta Manutentrice deve possedere le conoscenze tecniche per proporre al Committente ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati.

La Ditta Manutentrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori.

La Ditta Manutentrice deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformità".

1.5. Nuovi Impianti:

In caso di installazione di nuovi impianti in strutture gestite dal Committente, al nuovo impianto verrà applicato il prezzo offerto in sede di gara per un impianto di simile caratteristiche o tipologia. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione.

Successivamente verrà formalizzata una variazione/ appendice al contratto di Servizio di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione. La

manutenzione avrà inizio dalla data in cui il Committente comunicherà al Comune competente per territorio la messa in esercizio dell'impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n.157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente alla Ditta Manutentrice se trattasi di altro impianto.

1.6. Definizioni delle Prestazioni:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - ordinaria: consiste nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto, come meglio specificato negli artt. 7 e 8 del presente capitolato.

MANUTENZIONE MIGLIORATIVA : consiste nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibili alla manutenzione programmata oppure porre a norma gli impianti per disposizione di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto. Tali interventi verranno affidati sulla base di distinti preventivi, con appositi atti ed acquisizione di apposito CIG, mediante contratto ad affido diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del d. lgs 50/2016 e s m. e int . La valutazione economica delle opere extra canone verrà fatta con riferimento al prezario DEI dell'anno in corso o, nella sola assenza di specifico importo su prezario della camera di commercio o prezario elettronico.

REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA': consiste nell'intervenire 24h/24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

1.7. Modalità e prescrizione della manutenzione programmata ordinaria

La manutenzione programmata deve avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale, a seconda della tipologia degli interventi, su calendario concordato con la Direzione Lavori Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrà consegnato alla direzione dei lavori entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere rigorosamente rispettato.

Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere registrato su apposite schede di manutenzione sulle quali andranno indicati data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico inviato e nominativo del personale in loco per la verifica. La scheda di manutenzione andrà poi trascritta su apposito libretto di manutenzione che andrà conservato nel locale macchina e che dovrà essere costantemente aggiornato.

Per i servoscala, non dotati di locale macchine, verrà concordato il luogo di deposito del libretto di manutenzione (segreteria o altro luogo idoneo).

Le schede di manutenzione andranno consegnate alla Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della data di verifica, trascorso il termine verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Il libretto di manutenzione, contenente tutti gli interventi di manutenzione effettuati sull'impianto, dovrà essere costantemente aggiornato. Nel caso in cui durante le visite

della stazione appaltante o della direzione lavori verranno riscontrate manchevolezze nella compilazione di detto libretto, verrà applicata una penale pecuniaria a carico dell'appaltatore di Euro 200,00 (duecento/00). L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa. Nel corso degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti i seguenti controlli (elenco indicativo ma non esaustivo, andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell'impianto)

a) controlli da effettuare ogni volta necessari, inclusi nel presente contratto e remunerati col Canone:

Le nuove targhette riportanti l'identificazione dell'impianto; nominativo della Ditta manuttrice e riferimento per la chiamata di emergenza e soccorso. grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;

segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;

illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;

citofoni di cabina;

impianti allarme;

bottoni e bottoniere di cabina e di piano;

adeguato livellamento al piano;

verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza

verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti

verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;

verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;

verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche

La pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che occorre fare, anche se non espressamente descritto, ma che sia di pregiudizio al generale decoro dell'impianto.

b) controlli semestrali:

simulazione con verifica delle principali funzioni

dell'impianto; verifica del grado di isolamento degli

avvolgimenti elettrici; verifica dei collettori elettrici;

verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;

verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;

verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;

ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;

basamenti ed opere murarie;

verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto (art.16 DPR162/99).

La pulizia e disinfestazione e igienizzazione delle fosse e sale macchine.

c) controlli annuali

redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;

preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo. Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, **secondo un programma di manutenzione preventiva di cui al presente articolo**, onde preservare il livello di sicurezza dell'impianto, le sue

prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare. Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso (DPR 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). L'attività di manutenzione intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d'uso, è classificata anche come "manutenzione preventiva programmata". La manutenzione preventiva programmata è pertanto una "manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti".

Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.

Il personale addetto alla manutenzione si occuperà:

- A. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
- B. delle manutenzioni generali preventive programmate;
- C. delle riparazioni.

Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone.

Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione con una manutenzione periodica preventiva delle parti elencate al successivo Art. 1.8.

Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse da questo solo se inequivocabilmente dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine la Ditta Manutentrice, qualora ritenga che gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del

Canone, è tenuto ad informare il Committente della necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile.

Qualora il Committente ritenga invece che le opere che la Ditta Manutentrica valuta extra-Canone siano in questo ricomprese, ordina l'esecuzione delle stesse alla Ditta Manutentrica che è comunque tenuta a ripristinare la funzionalità dell'impianto.

1.8. Materiali e forniture a carico della Ditta Manutentrica

soggette all'usura del normale esercizio, in particolare

Cabina:

Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, apparecchi di sicurezza, pattini di guida, operatori porte, attacchi funi e pattini retrattili, tubi fluorescenti;

Piani:

Pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporte, invertitori o impulsori, contatti di livellamento;

Vano:

tenditori e relativi attacchi, pulegge di rinvio, nastro selettore, interruttori di extracorsa, molle di sospensione per cabina e contrappeso, ammortizzatori. Per gli impianti idraulici: valvola di blocco, tubazione di mandata olio e relative guarnizioni.

Locale macchina:

Tutti i singoli componenti dell'organo di trazione e/o delle centraline idrauliche per gli impianti

idraulici, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, elettromagnete del freno, ganasce freno, relais, bobine, contatti, fusibili, resistenze, condensatori, salvamotori, trasformatori, raddrizzatori, limitatore di velocità, selettore di fermata, rabocchi di oli idraulici.

altro:

materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere "nuovi", originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.

L' Ufficio Tecnico del Committente si riserva di chiederne caratteristiche e marchi

La Ditta Manutentrica, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva e programmata, è tenuta a costituire un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione.

Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Manutentrica deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto.

Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.

Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata degli ascensori e dei montacarichi.

E' fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata da apposito rapporto tecnico inoltrato al Committente, previo assenso del Committente i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese della Ditta Manutentrice, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

Il Committente potrà rivalersi sulla Ditta Manutentrice per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

1.9. Interventi non compresi nella manutenzione:

Sono escluse dal canone annuale le sostituzioni dei seguenti componenti:

argano se integralmente sostituito;

funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e

rinvio; centralina e pistone per impianti oleodinamici;

cablaggi flessibili e fissi di vano;

quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti;

sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficienza o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.

I **lavori di riparazione**, di sostituzione e di revisione di ogni parte costitutiva dell'elevatore che si rendessero necessari a causa di atti vandalici o da eventi imponderabili non soggetti a normale controllo della Ditta manutentrice.

Le modifiche, le trasformazioni di aggiornamento tecnico, gli ammodernamenti, le aggiunte e gli adeguamenti imposte dalle normative.

Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le modalità di cui **all'articolo 1.11**.

1.10. Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel canone

Le eventuali opere extra - canone, ovvero tutti quegli interventi migliorativi non esplicitamente citati negli elaborati in allegato, che dovessero aggiungersi nel corso del periodo contrattuale, e che saranno necessarie al funzionamento degli impianti, dovranno essere approvate dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto); inoltre l'Appaltatore non potrà invocare a giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione delle opere extra - canone, la carenza di personale, in quanto sarà suo preciso compito affiancare le squadre addette alla manutenzione ordinaria, da effettuarsi inderogabilmente secondo scadenziario, con altri nuclei operativi a seconda della necessità.

La realizzazione degli interventi avverrà attraverso un rapporto diretto fra il Servizio Tecnico della Stazione Appaltante e l'impresa cui spetterà l'organizzazione ed ogni qualsiasi altra incombenza per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. La Ditta Manutrice con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione migliorativa eventualmente effettuata da Ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.

La Ditta Manutrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti dalla Ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Ditta Manutrice è tenuta a contattare immediatamente l'Ufficio Tecnico del Committente per sottoporre la necessità dell'intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque la Ditta Manutrice deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.

Gli interventi di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, **per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.**

1.11. Disciplina specifica per i servoscala

Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

1.12. Verifiche periodiche

La Ditta Manutrice ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, la Ditta Manutrice comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare la Ditta Manutrice con personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99.

La Ditta Manutrice è tenuta ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che la Ditta Manutrice sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di

ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dalla Ditta Manutentrica, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso la Ditta Manutentrica sarà anche tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del

D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico della Ditta Manutentrica per le verifiche periodiche.

1.13 Servizio di pronto intervento

Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile **24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana** e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.

La Ditta Manutentrica fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER/ Centrale Operativa) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni di servizio. **Tale numero, unitamente al nominativo della Ditta Manutentrica, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione.**

Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 30 (trenta) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;

Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 120 (centoventi) minuti primi in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.

Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta Manutentrica provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.

Il Tecnico della Ditta Manutentrica impegnato nel servizio di manutenzione sarà dotato di **telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.**

DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 Interpretazione del Contratto e del Capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto in particolare fra il computo degli impianti generale ed il computo riassuntivo, si fa comunque riferimento all'elenco prezzi

riassuntivo il quale verrà utilizzato in fase esecutiva per il calcolo del canone effettuato sul numero reale degli impianti in funzione, cui applicare il prezzo al netto del ribasso d'asta.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2.2 Documenti che fanno parte del Contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati (ancorché non materialmente allegati) e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Offerta dell'affidatario;
- Elenco Generale Impianti;
- Elenco prezzi per tipologia (Ascensori, montacarichi, servoscale, piattaforme, montalibri);
- computo dell'importo a base di gara;
- DUVRI

2.3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) oltre ad eventuale rinnovo triennale.

In caso di rinnovo, l'Amministrazione Comunale procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. LGS. 50/2016.

2.4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto stesso, ai sensi dell'art. 105 del D. LGS. 50/2016, nei limiti ivi indicati del 40% dell'importo contrattuale.

L'eventuale affidamento a terzi (in possesso dei requisiti di abilitazione per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato) dell'esecuzione di parte dei servizi in oggetto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall'Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti dell'amministrazione Comunale dell'esecuzione del Servizio stesso, nonché del risarcimento ad eventuali terzi danneggiati in occasione della loro esecuzione.

L'inadempimento dei suddetti obblighi, anche imputabile al subappaltatore, costituirà causa di risoluzione del contratto.

2.5 TEMPI DI INTERVENTO E PENALI IN CASO DI RITARDI

a) **in caso di avaria all'impianto senza persona intrappolata,** dovrà intervenire in qualsiasi ora e giorno (compresi i festivi) con proprio operatore entro e non oltre due ore naturali e consecutive , dalla richiesta proveniente dall'Amministrazione /Tecnico di riferimento /Centrale Operativa o chi per essa per ripristinare la funzionalità degli elevatori a seguito di guasti o avaria;

b) **in caso di blocco dell'impianto elevatore o montacarichi con persone all'interno,** il fornitore è comunque tenuto al intervenire in emergenza entro e non oltre 30 minuti dalla ricezione della segnalazione;

Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle seguenti penali:

a. in caso di mancato rispetto del giorno di presa in consegna del servizio, è dovuta una penale pari a 150,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio:

b. in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste di emergenza è dovuta una penale di 50 euro per ogni 30 minuti di ritardo, rispetto ai termini indicati dal presente capitolato, con decorrenza a partire dalla segnalazione della Centrale Operativa.

Dopo 5 ritardi in questi termini, la Stazione Appaltante si riserverà la possibilità di rescindere il contratto.

c. in caso di mancato rispetto dei tempi di fine lavori, preventivamente concordati per la sostituzione dei materiali o dei componenti necessari alla riparazione e al ripristino degli impianti verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Stazione Appaltante per iscritto.

Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'esecutore risultasse ripetutamente inadempiente alle obbligazioni del contratto, la Stazione Appaltante si riserverà di procedere alla rescissione contrattuale con esecuzione in danno all'Appaltatore.

2.6 RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ E PAGAMENTI:

Per le prestazioni di manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene corrisposto alla Ditta Manuttrice un compenso desunto dall'offerta in relazione agli impianti effettivamente in funzione.

In riferimento all'importo di cui sopra esso risulta distribuito tra i diversi impianti oggetto dell'appalto secondo quanto indicato nell'offerta economica risultata aggiudicataria; il corrispettivo contrattuale dovrà essere fatturato su due rate semestrali posticipate, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel presente Capitolato.

L'importo annuale del Canone da corrispondere alla Ditta Manuttrice è dato dalla dall'importo di cui all'allegato computo depurato dal ribasso percentuale offerto dalla ditta Aggiudicataria.

Nell'eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivo.

Qualora il Committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell'eliminazione dell'impianto dal monte di quelli in manutenzione, eliminazione formalizzata a seguito di comunicazione inviata via Pec inviata dal Committente alla Ditta Manuttrice con almeno 7 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell'impianto ivi indicata.

Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, la Stazione Appaltante procederà al pagamento previa comunicazione dell'appaltatore effettuata su propria carta intestata ed indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento, nel quale dovrà essere riportata la quota parte di spettanze dovute al subappaltatore, richiamando il contratto di subappalto e opportunamente controfirmata dal titolare o legale rappresentante della ditta subappaltatrice. Questa comunicazione dovrà essere presentata contestualmente alla firma sui documenti contabili del relativo SAL.

Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati

secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. 7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Amministrazione Comunale.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Amministrazione Comunale procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

2.7 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
2. a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

2.8 GARANZIE A CARICO DELL'IMPRESA:

All'atto di stipulazione del contratto, verranno richieste le seguenti garanzie:

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;

L'appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare, detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali:

RCT: massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro

RCO: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona

Si specifica che nella polizza da stipularsi a carico dell'aggiudicatario dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.

2.9 INVARIABILITA' E NUOVI PREZZI

I prezzi derivanti dall'offerta sono fissi ed invariabili.

2.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto potrà essere oggetto di recesso unilaterale anticipato ai sensi dell'art. 109 del Codice.

2.11 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Comunale .

2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 2.12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Amministrazione Comunale.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

5. In caso di inosservanza, la Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Articolo 30 Patto di integrità

2.13 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Regolamento generale, per le parti ancora in vigore ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele esecuzione del servizio e la redazione dei relativi verbali;

l'adozione, nel compimento di tutte le misure dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori;

E' fatto obbligo all'Appaltatore il ritiro di tutti i rifiuti eventualmente prodotti e alla consegna della relativa bolla di smaltimento in discarica autorizzata.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1 IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Amministrazione Comunale ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di

servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

La nomina del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) verrà comunicata all'Appaltatore prima della consegna dei lavori.

3.2 Ordini di Servizio

Il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) controlla il rispetto dei tempi di esecuzione del Servizio indicati nel cronoprogramma che sarà consegnato all'appaltatore alla consegna dell' esecuzione delle prestazioni.

Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'Appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Appaltatore, l'avvenuta conoscenza può essere attestata anche dalla trasmissione dei medesimi ordini di servizio con PEC

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

4.1. Norme di Sicurezza Generali

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori;

In particolare, rimane a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n.81/2008.

E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. n.81/2008.

4.2. Identificabilità dei Lavoratori

Come previsto dal D.Lgs. n.81/2008, dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare tutti i lavoratori presenti sul luogo dell'esecuzione del Servizio, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una Tessera di Riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

Nome e Cognome del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);

Fotografia del lavoratore (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);

Indicazione del Datore di Lavoro cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e Protocollo);

Numero di iscrizione al libro matricola aziendale (Protocollo);

Data di Assunzione (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Autorizzazione al subappalto in caso di lavoratore del subappaltatore (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Nominativo del Committente in caso di lavoratori autonomi (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o di altro incaricato dal RUP, l'identificazione dei lavoratori presenti sul luogo dell'esecuzione del Servizio.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco dei lavoratori autorizzati all'esecuzione del Servizio, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/ o sul libro presenze), DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al RUP della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art.92 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè "*segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto*")

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Assuntore sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le leggi, i regolamenti, le norme di buona tecnica, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione del Servizio e di controllo di lavori e di impianti, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, del rispetto dell'ambiente, le norme fiscali ed ogni e altra qualsiasi norma, emanata ed emananda, possa comunque interessare o abbia attinenza all'appalto e alla sua esecuzione, tale vincolo fatti salvi l'applicabilità ed i contrasti con il presente o con normativa specifica .

I documenti citati che non si allegano costituiscono comunque parte integrante e contestuale al capitolato. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, regolamenti, ecc. innanzi richiamati sono compresi e compensati nei prezzi di elenco

Per quanto riguarda la tipologia dell'appalto di manutenzione, in senso indicativo e non esaustivo, si fa riferimento alle seguenti norme:

SETTORE ASCENSORI

12.1. Norme tecniche:

UNI EN 81-21

(UK - 05/07/2018)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori per il trasporto di persone e cose. Parte 21: ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti.

UNI EN 81-71 (UK - 21/06/2018)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci. Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali.

UNI EN 81-70 (UK - 14/06/2018)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili.

UNI EN 81-28 (UK - 14/06/2018)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori per il trasporto di persone e merci. Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci.

UNI EN 81-58 (UK - 07/06/2018)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Controlli e prove Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano.

UNI EN 16719:2018 (UK - 26/04/2016)

Piattaforme di trasporto

UNI 10411-15 (IT - 19/04/2016)

Modifiche a scale mobili e marciapiedi mobili esistenti

UNI/TR 11701:2018 (IT - 18/01/2018)

Informazioni acustiche sull'impianto di ascensori, montacarichi, apparecchi simili e relativi componenti, a supporto della progettazione dell'edificio, ai fini del contenimento dei livelli sonori all'interno dell'edificio

UNI EN 115-1 (IT - 23/11/2017 UK - 19/07/2017)

Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. Parte 1: Costruzione e installazione.

UNI 10411-5 (IT 24/08/2017)

Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e non conformi alla UNI EN81-1

UNI 10411-6 (IT - 24/08/2017)

Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e non conformi alla UNI EN81-2

UNI EN 1570-2:2017 (IT - 06/06/2017 UK - 02/02/2017)

Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili. Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s

UNI/TS 11300-6 :2016 (IT - 31/03/2016)

Prestazioni energetiche degli edifici Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

UNI EN 81-73 (IT - 25/07/2017 UK - 17/03/2016)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori.

Applicazioni particolari

per ascensori per persone e per merci. Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio.

UNI 10411-3 (IT - 10/03/2016)

Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN81-1

UNI 10411-4 (IT - 10/03/2016)

Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN81-2

UNI CEN/TS 115-4:2015 (IT - 02/08//2016 UK - 22/10/2015)

Sicurezza delle scale e dei marciapiedi mobili

Parte 4: interpretazione relative alla famiglia di norme EN 115

EN ISO 9000 (UK -15/09/2015)

Quality management systems -Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

UNI EN 81-72 (IT - 11/07/2017 UK - 25/06/2015)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci. Parte 72: Ascensori antincendio.

UNI EN ISO 25745-2 (IT - 27/10/2015 UK - 21/05/2015)

Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori

UNI EN ISO 25745-3 (IT - 27/10/2015 UK - 21/05/2015)

Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. Parte 3: Calcolo dell'energia e classificazione di scale e marciapiedi mobili

UNI 11570 (IT - 29/01/2015)

Istruzioni per l'integrazione di un sistema di ascensori al servizio di un edificio

UNI EN 81-20 (IT - 02/12/2014 UK - 02/10/2014)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

UNI EN 81-50 (IT - 02/12/2014 UK - 02/10/2014)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori -Verifiche e prove Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

EC 1-2017 UNI EN 81-50:2014 Errata corrige del 27 giugno 2017 (IT)

UNI 10411-1 (IT - 11/09/2014)

Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE

UNI 10411-2 (IT - 11/09/2014)

Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE

UNI EN 81-22 (IT - 17/07/2014 UK - 21/05/2014)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 22: Ascensori elettrici inclinati.

UNI EN 12015 (IT - 19/05/2015 UK - 27/05/2014)

Compatibilità elettromagnetica. Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

UNI EN 81-77 (06/03/2014 UK - 13/11/2013)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci. Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche.

UNI EN 12016 IT - (07/11/2013 UK - 21/08/2013)

Compatibilità elettromagnetica. Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

UNI EN 81-82 (IT - 25/03/2014 UK - 07/11/2013)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti.

Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità

UNI CEN/TS 81-76 (IT - 16/07/2013)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili

UNI ISO 14798 (IT - 30/04/2013 UK - 18/04/2013)

Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. Metodologia di valutazione e riduzioni dei rischi.

UNI EN ISO 25745-1 (IT - 26/05/2015 UK - 18/04/2013)

Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica EC 1-2016 UNI EN ISO 25745:2015 Errata corrige del 16 aprile 2016 (UK-IT)

UNI CEN/TS 81-76 (IT - 16/07/2013 UK - 18/04/2013)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Ascensori speciali per il trasporto di persone e cos. Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili

UNI EN 12159 (IT - 07/07/2015 UK - 18/04/2013)

Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente

UNI ISO 4190-1 (IT - 26/03/2013)

Impianti di ascensori Parte 1: Ascensori delle classi I, II, III e VI

UNI EN ISO 19011 (Febbraio 2012)

Linee guida per audit dei sistemi di gestione.

UNI CEN/TS 81-11 (IT/UK -13/12/2011 UK-09/06/2011)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Concetti di base e interpretazioni Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN81

UNI EN 81-41 (IT/UK - 22/05/2012 UK17/02/2011)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose. Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta.

UNI EN 12158-1 (IT -08/03/2011 UK - 09/09/2010)
Montacarichi da cantiere per materiali. Parte 1: Montacarichi con piattaforma accessibile

UNI EN 12158-2 (IT - 08/03/2011 UK - 09/09/2010)
Montacarichi da cantiere per materiali. Parte 2: Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili

UNI EN 115-2 (IT/UK-15/02/2011 UK-09/09/2010)
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti. EC 1-2016 UNI EN 115-2:2010 Errata corrige del 16 aprile 2016 (IT)

UNI EN 81-31 (IT/UK-13/09/2011 UK-26/05/2010)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori per il trasporto di sole merci Parte 31: ascensori accessibili alle sole merci.

UNI ISO 4190-5 (IT - 22/04/2010)
Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari

UNI EN 81-1 ** (IT - 08/02/2011 UK - 11/03/2010)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori Parte 1: Ascensori elettrici EC 1-2011 UNI EN 81-1:2010 Errata corrige del 16 giugno 2011 (IT) EC 2-2014 UNI EN 81-1:2010 Errata corrige del 13 marzo 2014 (IT)

UNI EN 81-2 ** (IT - 01/02/2011 UK - 11/03/2010)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori Parte 2: Ascensori idraulici EC 1-2011 UNI EN 81-2:2010 Errata corrige del 16 giugno 2011 (IT) EC 2-2014 UNI EN 81-2:2010 Errata corrige del 13 marzo 2014 (IT)

UNI ISO 7465 (IT - 25/03/2010)
Ascensori e montacarichi. Guide per cabine e contrappesi. Profili a T.

UNI CEN/TR 115-3 (UK - 14/01/2010)
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili -Part 3: Correlazione tra la EN115:1995 e i suoi aggiornamenti e la EN 115-1:2008

UNI CEN/TS 81-83

(IT/UK-01/03/2011 UK-10/12/2009)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori esistenti.
Parte 83: regole per il miglioramento della resistenza agli atti vandalici.

UNI EN ISO 9004

(Novembre 2009)

Testo inglese

Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per il miglioramento delle prestazioni

UNI EN 81-43

(IT/UK-24/05/2011 UK-09/07/2009)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose. Parte 43: Ascensori per gru.

UNI EN 81-80

(IT - 24/04/2009)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori esistenti. Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

UNI EN 81-40

(IT/UK-25/05/2010 UK-19/02/2009)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta.

UNI CEN/TR 81-10

(UK - 19/02/2009)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -Elementi di base e interpretazioni. Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81.

UNI EN 81-3

(UK - 06/11/2008)

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici EC 1-2009 UNI EN 81-3:2008
Errata corrige del 15 ottobre 2009 (UK)

UNI EN ISO 9001

(Novembre 2008)

Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti

UNI EN 13015

(IT - 15/12/2009 UK - 20/11/2008)

Manutenzione di ascensori e scale mobili. Regole per le istruzioni di manutenzione

UNI EN ISO 14121-1

(Dicembre 2007)

Sicurezza del macchinario: Valutazione del rischio - parte 1: Principi

UNI EN 12385-5 Errata (Giugno 2004)
corrigé del 31 gennaio 2008
Funi di acciaio - Sicurezza Parte 5: Funi a trefoli per ascensori

UNI EN ISO 12543 (Aprile 2000)
Parte 1-2-3-4-5-6
Vetro per edilizia: Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza.

CEI EN 50214 (Febbraio 1999)
Cavi flessibili per ascensori.

UNI 7744 (Settembre 1998)
Metropolitane: corridoi, scale fisse, scale mobili, e ascensori nelle stazioni. Direttive di progettazione

UNI EN 627 (IT - 30/04/1997)
Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

CEI 20 - 25 (2a ediz.) (Febbraio 1991)
Cavi flessibili piatti sotto guaina di polivinilcloruro per ascensori.

UNI EN 81/2 * (Settembre 1989)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi
- Ascensori idraulici.

- (Febbraio 1994)
FA-1-Foglio di aggiornamento Allegato 1 -Modifiche alla EN 81/2 (ediz. Novembre 1987)
stabilite dalla direttiva 90/486/CEE Allegato 2 -Opzioni nazionali stabilite in sede UNI

UNI ISO 8383 (IT - 31/01/1989)
Ascensori sulle navi. Requisiti specifici

UNI EN 81/1 * (Luglio 1987)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi
- Ascensori elettrici.

(Gennaio 1989)
FA-1 -Foglio di aggiornamento Allegato 1 -Modifiche alla EN 81/1 (edizione Dicembre 1985) stabilite dalla direttiva 86/312 CEE. Allegato 2 -Opzioni nazionali stabilite in sede UNI

UNI ISO 4190-6 (IT - 30/09/1986)
Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione.

UNI ISO 4190-2 (IT - 31/03/1984)

Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.

UNI ISO 4190-3 (IT - 31/10/1983)

Impianti di ascensori. Ascensori di classe V.

* Norma valida per ascensori installati entro il 30.06.1999

** Norma valida per ascensori installati entro il 31.08.2017

12.3. Direttive europee:

2014/30/CE EMC (20 Aprile 2016)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni dei Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
20 Aprile 2016

2014/33/UE (26 febbraio 2014)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

CPR305/2011 (9 Marzo 2011)

Regolamento UE n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione per i prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CE del Consiglio.

2006/42/CE (17 Maggio 2006)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

12.4. Leggi, decreti inerenti gli ascensori:

D.P.R. 23 (10 Gennaio 2017)

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

D.M. 19 Marzo 2015

Semplificazione per l'installazione di ascensori. Semplificazione delle procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

D.P.R. 8 (19 Gennaio 2015)

Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

D.P.R. 214 (5 Ottobre 2010)

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

D. Lgs 17 (27 Gennaio 2010)

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

D.M. (11 Gennaio 2010)

Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

D.M. (23 luglio 2009)

Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/ CE.

D.M. (21 Giugno 2004)

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.

D.P.R. 369 (19 Ottobre 2000)

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

D.P.R. 162 (30 Aprile 1999)

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

D.P.R. 268/94 (28 Marzo 1994)

Attuazione della direttiva 90/486 CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici o oleo elettrici

D.M. 587/87 (9 Dicembre 1987)

Attuazione delle direttive 84/529 CEE e 86/312 CEE relative agli ascensori elettrici.

D.M. (2 Aprile 1981)

Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'art. 395 del D.P.R. 547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro.

D.M. LL.PP. 1635 (28 Maggio 1979)

Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera e idraulici.

D.P.R. 1497 (29 Maggio 1963)

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato

D.P.R. 1767 (24 Dicembre 1951)

Regolamento per l'esecuzione della Legge 1415 (Abrogati con DPR 162 30/04/1999 i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 11).

D.L. 600 (31 Agosto 1945)

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati a scopi ed usi privati.

LEGGE n. 1415 (24 Ottobre 1942)

Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato

D.P.R. 23 (10 Gennaio 2017)

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

12.5. Leggi in materia di barriere architettoniche:

L.R. n.8 Calabria (23 luglio 1998)

Eliminazione delle barriere architettoniche

D.P.R. n. 503 (24 Luglio 1996)

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere Architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

LEGGE n. 104 (5 Febbraio 1992)

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Circolare R.L. (8 Settembre 1990)

Circolare esplicativa della legge 6/89 con le sue connessioni con la legge 13/89.

D.M. n. 236 (14 Giugno 1989)

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

L.R. n.6 Lombardia (20 Febbraio 1989)

Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

LEGGE n. 13 (09 gennaio 1989)

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

12.6. Leggi, decreti collegati al settore:

DM 17/01/2018 (17 Gennaio 2018)

Norme tecniche per le costruzioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018).

EN 1090:2012 (16 Febbraio 2012)

Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio -Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali

D.Lgs n. 81 (9 aprile 2008)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.L. n. 37 (22 gennaio 2008)

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera A) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

D.M. 15/09/2005

(15 Settembre 2005)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

D.Lgs n.196/2003

(30 giugno 2003)

Codice in materia di protezione dei dati personali.

D.M. 18/09/02

(18 Settembre 2002)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Circ. P1274/4135

(20.10.1998)

Ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.

CIRC. 157056

(27 Gennaio 1997)

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Dir. 89/336 -Compatibilità elettromagnetica: chiarimenti per le Imprese.

D.L. n. 615

(12 Novembre 1996)

Attuazione della direttiva 89/336 CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

D.P.R. n.459

(24 luglio 1996)

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

D.M.

(9 Aprile 1994)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere.

D.P.R. n.447

(6 Dicembre 1991)

Regolamento di attuazione della Legge 05/03/1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti negli edifici civili.

D.M. n.246

(16 Maggio 1987)

Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

D.P.R. n.303

(19 Marzo 1956)

Norme generali per l'igiene del lavoro

D.P.R. n.164 (7 Gennaio 1956)
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. n.547 (27 Aprile 1955)
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.M. 3/8/2015 (*Codice di Prevenzione Incendi*) (3 agosto 2015)
Approvazione di Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139

12.7. Documenti a integrazione delle norme tecniche:

COORDINAMENTO ITALIANO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI (2009)
Raccolta di raccomandazioni. Aggiornata al n° 94 del 02.04.2009

ANACAM (Agosto 2001)
Pareri emessi dalla Direzione Tecnica Anacam

UNI (1996)
Integrazione, aggiornata al 06/03/1996, delle interpretazioni della norma UNI EN 81.
(Da 242 a 260)

UNI (1995)
Integrazione, aggiornata al 25/09/1995, delle interpretazioni della norma UNI EN 81.
(Da 197 a 241)

K 98 (21 Settembre 1994)
Note tecniche ISPESL

ANACAM (1994)
Supplemento al n. 4/94 di sviluppo impresa l'applicazione del D.P.R. 268/94.

K 75 (14 Maggio 1992)
Note tecniche ISPESL

UNI (1992)
Integrazione, aggiornata al 16/10/1992, alla raccolta delle interpretazioni della norma UNI EN 81. (Da 151 a 196)

K 60 (10 Aprile 1991)
Note tecniche ISPESL

Integrazione, aggiornata al 10/04/1989, alla raccolta delle interpretazioni della norma UNI EN 81. (Da 1 a 150)

K 37 31 (Agosto 1987)

Note tecniche ISPESL

K 36 (31 Agosto 1987)

Note tecniche ISPESL

UNI (1987)

Integrazione della interpretazione della norma EN81-1/2. (Da 261 a 272)

CNR

Pareri espressi dalla commissione di studio per gli ascensori -montacarichi.

UNI

Pareri provvisori espressi dalla SC4 impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili, etc. della commissione apparecchi di sollevamento e relativi accessori.